

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale n. 90 del 15 marzo 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 89 di ieri, 14 marzo 2013, alle pagine 1939 e 1994, di seguito sono pubblicate:

- le convocazioni della Rappresentativa Regionale "Juniores" per il Torneo delle Regioni di giovedì 21 marzo p.v.

- le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare Territoriale nella riunione di mercoledì 13 marzo u.s.

Nell'apposito paragrafo sono altresì pubblicate le richieste di rettifica alle decision degli Organi di Giustizia Sportiva.

* * * * *

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA "JUNIORES"

TORNEO DELLE REGIONI 2012/2013

LUNEDÌ 18 MARZO 2013 – ORE 15.30 – "HOTEL MILLENNIUM" – SECONDIGLIANO – NAPOLI

Si pubblica, di seguito, l'elenco dei calciatori convocati per la Rappresentativa Regionale "Juniores", che parteciperanno al Torneo delle Regioni 2012/2013, in programma dal **22 al 30 marzo 2012, in Sardegna**.

Le convocazioni sono state disposte (in base alle gare ufficiali disputate dai calciatori rientranti nei limiti d'età prescritti per la partecipazione al Torneo: **nati dall'1.01.1994 in poi**) dall'**ALLENATORE: ENZO POTENZA (STAFF TECNICO DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.: COORDINATORE DELLE RAPPRESENTATIVE, AMBITO L.N.D.: ENZO TROIANO; COORDINATORE DELLE RAPPRESENTATIVE, AMBITO S.G.S.: ENZO LECCESE)**.

Il C.R. Campania raccomanda alle società ed ai calciatori la massima collaborazione e puntualità, in risposta alla convocazioni.

Ogni singolo calciatore dovrà presentarsi alla convocazione munito di: • *documento di riconoscimento* (in originale); • *tessera F.I.G.C.*, in possesso della società di appartenenza; • *una foto formato tessera*; • *scarpette agonistiche* (per erba naturale ed erba sintetica); • *parastinchi* ed un *costume slip*.

Raduno: Hotel Millennium– Secondigliano – Napoli –lunedì 18 marzo 2013 – ore 15.30

Calciatori convocati:

ACERRANA 1926	GRANATO LUIGI	09.11.1994
ACERRANA 1926	IMPROTA ALESSANDRO	13.10.1994
ATLETICO CASALNUOVO	CACCAVALE LUIGI	09.12.1994
IPPOGRIFO SARNO A.S.D.	ESPOSITO IMPROTA MARCO	08.09.1994
LIBERTAS STABIA	MOSCA MICHELE	10.01.1994
MARIGLIANESE CALCIO	TARANTINO ANTONIO	28.02.1994
PROGREDITUR MARCIANISE	SACCO STEFANO	02.06.1994
SAN GIORGIO 1926	ESPOSITO GIANLUCA	07.03.1995
SPORTING CASALVELINO	DETTA LUCA	07.06.1995
STASIA SOCCER	LICCARDO DOMENICO	04.09.1995
VICO EQUENSE CALCIO SRL	MANSOUR MOHAMED	01.08.1995
VICO EQUENSE CALCIO SRL	RAFFONE ROBERTO	06.03.1994
VICO EQUENSE CALCIO SRL	SPASIANO DARIO	20.09.1994
VIRIBUS UNITIS	DUELLO DANIELE	09.05.1994
VIRTUS SCAFATESE 2010	SOMMA MARIO	21.05.1994
VIRTUS VOLLA	ESPOSITO SALVATORE	16.02.1994
VIRTUS VOLLA	MONTAGNA ANTONIO	07.06.1994
VIS PORTICI 1906	PELLICCIO NUNZIO	19.08.1994
VIS PORTICI 1906	RAGOSTA FRANCESCO	05.01.1994
VIS SAN NICOLA	LAURITANO ANDREA	17.06.1994

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 19 NOVEMBRE 2012 – DELIBERE ADOTTATE IL 13 MARZO 2013

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti.

93. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VINCENZO FRESOLONE (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI BATTIPAGLIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 26 settembre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 13 luglio 2011, prot. 306/029, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; visto che, nella riunione del 15.10.2012, la seduta è stata rinviata per errore nella comunicazione di convocazione, alla riunione del 19.11.2012; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione del 19 novembre 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il deferito, sig. Vincenzo Fresolone. L'indicato rappresentante della Procura Federale descrive brevemente i fatti di imputazione nei confronti del deferito, sig. Vincenzo Fresolone, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Battipaglia, il quale, durante la gara Vibo Villa / Rofrano del 10.04.2010, avrebbe alzato il dito medio (della mano destra) verso il pubblico, in senso offensivo. Il sig. Fresolone, in sua difesa, precisa che, realmente, si era rivolto verso il pubblico, alzando però la mano sinistra e soltanto indicando il dito anulare per mostrare che non portava la fede, al fine di rispondere ad invettive del pubblico, che usava l'espressione "cornuto". Precisa, altresì, che il pubblico aveva ben inteso tale gesto, dato che, da quel momento, il termine "cornuto" veniva sostituito da altro termine. Il rappresentante della Procura Federale, nella persona del sostituto avv. Alfredo Sorbo, chiede nelle sue conclusioni, l'applicazione della sanzione dell'inibizione per anni uno. Il sig. Fresolone dichiara di non aver altro da aggiungere e si rimette al giudizio della Commissione. Questa C.D.T., esaminata tutta la documentazione dell'atto di deferimento, avendo per oggetto un presunto gesto volgare ed offensivo rivolto al pubblico dall'arbitro effettivo, sig. Vincenzo Fresolone, in occasione della gara Vibo Villa / Rofrano, da lui diretta in data 10.04.2010; vista la proposta di deferimento inoltrata dal Procuratore Federale Vicario, avv. Alfredo Mensitieri, del 13.07.2011; ascoltata la deposizione del sig. Vincenzo Fresolone, il quale ha ribadito

quanto già dichiarato alla Procura Federale e precisamente di non aver alzato il dito medio della mano destra verso il pubblico, ma di aver mostrato l'anulare della mano sinistra ai sostenitori locali (i quali lo appellavano con la dicitura "cornuto"), al solo fine di dimostrare di non essere sposato; ritenuto che tale linea difensiva è stata già smentita dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Vibo Villa, sig. Biagio Pifano; che la giustificazione del sig. Fresolone Vincenzo non era altro che mettere in evidenza che, comunque, ci troviamo di fronte ad un direttore di gara che, invece, di preoccuparsi di portare avanti una gara in modo corretto, assume un atteggiamento di sfida nei confronti del pubblico, per poi giustificarlo con una tesi, invero, infantile e puerile, oltre che priva di qualsiasi senso logico (si potrebbe mai pretendere che sia credibile una versione riferita ad una vicenda, relativa oltretutto ad una distanza così considerevole?); che la condotta tenuta dall'arbitro, sig. Fresolone Vincenzo, è repressibile e disdicevole; sentita la richiesta della Procura Federale, nella persona del suo rappresentante sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che ha chiesto la sanzione dell'inibizione per anni uno; visto l'art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva, accoglie la richiesta della Procura Federale. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Vincenzo Fresolone, all'epoca dei fatti, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Battipaglia, la sanzione dell'inibizione di anni uno.

94. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CIRO RICCI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO A.I.A.

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 27 settembre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 23 settembre 2011, prot. 1698/81, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; visto che, nella riunione del 15.10.2012, la seduta è stata rinviata per errore nella comunicazione di convocazione, alla riunione del 19.11.2012; tanto premesso

OSSERVA

alla riunione del 19 novembre 2012 è presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza del deferito, sebbene ritualmente convocato, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto mesi tre di inibizione per il deferito, sig. Ciro Ricci. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rileva che, dagli atti, emergono con evidenza i fatti contestati (il sig. Ricci, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Napoli, benché ritualmente invitato, non ha risposto a due convocazioni – in data 11 e 18 aprile 2011 – innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Campania), ai quali deve aggiungersi che il deferito non si è presentato nemmeno all'udienza del 19.11.2012. Considerata la gravità intrinseca, l'assoluta mancanza di rispetto per gli Organi di giustizia sportiva, dimostrata dalle ripetute assenze alle convocazioni, nonché dalla pervicace reiterazione dell'infrazione, ancor più negativamente significativa, in quanto provenuta da tesserato al quale, nella sua qualità di arbitro, viene attribuita la qualità di testimone qualificato ed ai referti del quale viene attribuita la qualità di fonte privilegiata di prova, a questa C.D.T. appare congrua ed equa la sanzione richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Ciro Ricci, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Napoli, la sanzione dell'inibizione per mesi tre.

95. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIOVANNI JULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RITA ERCOLANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, DEL REGOLAMENTO L.N.D.; A CARICO DELLA SOCIETÀ UOMO NUOVO NAPOLI 2010 (GIÀ RITA ERCOLANO): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 28 settembre 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 11 luglio 2011, prot. 1698/81, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; visto che, nella riunione del 15.10.2012, la seduta è stata rinviata alla riunione del 19.11.2012; tanto premesso

OSSERVA

alla riunione del 19 novembre 2012 è presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: mesi tre di inibizione per il deferito, sig. Giovanni Juliano e l'ammenda di euro 500,00 a carico della società Uomo Nuovo Napoli 2010 (già Rita Ercolano). Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rileva che, dagli atti, emergono con evidenza i fatti contestati: la società, nel corso della stagione 2010/2011, ha fatto svolgere attività di allenatore a tecnico abilitato, senza procedere al relativo tesseramento. Sulla base delle sue stesse decisioni per casi analoghi, questa C.D.T. ritiene congruo e conforme ad equità commisurare in mesi due l'inibizione a carico del deferito, sig. Giovanni Juliano, all'epoca dei fatti presidente della nominata società, a titolo di responsabilità diretta, nonché di quantificare in euro 250,00 l'ammenda a carico della società stessa, a titolo di responsabilità oggettiva. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Giovanni Juliano, all'epoca dei fatti presidente della società Rita Ercolano (oggi Uomo Nuovo Napoli 2010), la sanzione dell'inibizione per mesi due; a carico della società Uomo Nuovo Napoli 2010 (già Rita Ercolano) l'ammenda di euro 250,00.

RIUNIONE DEL 13 MARZO 2013

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti; Avv. Raffaele Baratta, Rappresentante A.I.A.

87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ALFATERNA CALCIO – GARA ALFATERNA CALCIO / RISTOR LETTERE F.C. DEL 23.02.2013 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, questo Collegio, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 85 del 28 febbraio 2013, pag. 1822, il tesserato Andrea Moscariello della società Alfaterna Calcio veniva sanzionato con la squalifica per tre giornate di gara, dal Giudice Sportivo Territoriale, per aver colpito un calciatore antagonista alle gambe, a gioco fermo, violentemente. Con reclamo tempestivo la società Alfaterna Calcio ha impugnato la cennata decisione. Invero, questo Collegio rileva, da una attenta lettura degli atti di gara, che il deprecabile gesto compiuto dal calciatore Andrea Moscariello, ai sensi dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, comma 4, lettera b), è da giudicare, a pieno titolo, come rientrante nella fattispecie della condotta violenta di un calciatore nei confronti di altri calciatori. Di conseguenza, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure è da giudicare congrua ed equa, considerata la gravità del fatto commesso dal nominato calciatore. P.Q.M.

DELIBERA

di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Alfaterna Calcio.

88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL ARIANO IRPINO – GARA REAL ARIANO IRPINO / LIBERATORE BULZARIELLO DEL 2.03.2013 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l'infondatezza. Invero, il reclamo è stato trasmesso (in data 13.03.2013, a mezzo fax: ovvero, nei termini temporali prescritti), dalla società reclamante, avverso la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Imbimbo Virgilio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 87 del 7.03.2013, pag. 1892. Questo Collegio osserva: dalla lettura del reclamo proposto non si evince alcun elemento, che possa confutare quanto riferito dall'arbitro nel proprio referto di gara. Rilevato, pertanto, che il calciatore Imbimbo Virgilio ha assunto una condotta violenta nei confronti di un calciatore antagonista, questa C.D.T. ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sia equa e proporzionata, rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M.

DELIBERA

di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Real Ariano Irpino.

89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASORIA C5 – GARA CASORIA C5 / MARAVILHA FUTSAL DEL 2.02.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, in due distinte sedute, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l'arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 7.02.2013, pag. 1635, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, per otto giornate di gara, a carico del calciatista Iodice Giuseppe. Con atto trasmesso nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha chiesto la riduzione della cennata sanzione a carico del proprio tesserato Iodice Giuseppe. Invero, la reclamante nega che i fatti addebitati al calciatista Iodice Giuseppe si siano svolti così come descritti dall'arbitro. In particolare, sostiene che il calciatista non abbia tentato di aggredire l'arbitro. Quest'ultimo, invece, afferma che il tentativo c'è stato e che non è stato portato a compimento, grazie solo all'intervento dei compagni di squadra del calciatista Iodice. Deve ribadirsi che il rapporto dell'arbitro costituisce fonte privilegiata di prova. Non può, dunque, revocarsi in dubbio quanto specificato dall'arbitro nel suo referto ufficiale. Altro è, tuttavia, l'analisi della quantificazione della sanzione. Al riguardo, questa Commissione ritiene che la sanzione adeguata e congrua, nel caso in esame, possa consistere in una squalifica inferiore a quella inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale: precisamente, in sei giornate di gara. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Casoria C5, di ridurre a sei giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatista Iodice Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

* * * * *

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI NON RIPORTATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 89 DEL 14 MARZO 2013

In ordine alle gare del Campionato di Prima Categoria, disputate il 10 marzo u.s. (Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 marzo 2013), erroneamente non è stato pubblicato il seguente provvedimento disciplinare:

GARE DEL 10 MARZO 2013 – A CARICO DI CALCIATORI – NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

IODICE CIRO

(SUMMA RIONALE TRIESTE)

Al 5' del primo tempo, non visto dall'arbitro, colpiva con in pugno al viso un calciatore avversario (Rapp. C.C.).

* * * * *

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 89 DEL 14 MARZO 2013, PAG. 1961

GARE DEL 6 MARZO 2013 – A CARICO DI CALCIATORI – ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTOLINI FRANCESCO

(ASCEA)

LEGGASI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTOLINI CRISTIAN

(ASCEA)

Va, altresì, depennata l'ammonizione (VII infr) a carico del calciatore Bertolini Cristian, pubblicata alla medesima pagina del Comunicato Ufficiale n. 89 del 14 marzo u.s.

* * * * *

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 89 DEL 14 MARZO 2013, PAG. 1962

GARE DEL 10 MARZO 2013 – A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO ALL'8/ 4/2013

CENTRANGOLO GAETANO

(ALFANESE)

LEGGASI

SQUALIFICA FINO ALL'8/ 4/2013

CENTRANGOLO GAETANO

(MONTESANO 2006)

* * * * *

RISULTATI GARE DEL 10 MARZO 2013 – C.U. N. 89 DEL 14 MARZO 2013, PAG. 1949

Campionato di Prima Categoria

GALLUCCESE CALCIO

S. AGATA IRPINA

2 – 2

LEGGASI

Campionato di Prima Categoria

GALLUCCESE CALCIO

S. AGATA IRPINA

1 – 6

* * * * *

RISULTATI GARE DEL 10 MARZO 2013 – C.U. N. 89 DEL 14 MARZO 2013, PAG. 1952

Campionato di Calcio a 5 Serie D

ATLETICO EOL C5 EBOLI

BAROBET

4 – 3

LEGGASI

Campionato di Calcio a 5 Serie D

ATLETICO EOL C5 EBOLI

BAROBET

6 – 0

* * * * *

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 15 marzo 2013

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**